



C.A.V. Centro Pavese di Accoglienza alla Vita
Via Bernardino da Feltre, 13/a – 27100 Pavia – Tel. 038221298
C.A.V. Comunità Alloggio
Via don Orione, 3 a/b – 27100 Pavia – Tel. e Fax 0382 471431

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 15 LUGLIO 2019

In data odierna, alle ore 21, si è riunita presso la sede dell'Associazione, in Pavia, Via Bernardino da Feltre 13/A, l'assemblea straordinaria e ordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) modificazione integrale dello statuto dell'Associazione, anche per adeguarlo al d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del Terzo settore);
- 3) autorizzazione al Presidente dell'Associazione a compiere le modificazioni statutarie eventualmente richieste dalla pubblica amministrazione competente e ogni altro atto necessario e opportuno per dare completa attuazione alla modificazione di cui al punto precedente;
- 4) nomina del Consiglio direttivo dell'Associazione;
- 5) approvazione dei progetti di bilancio relativi agli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
- 6) varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Associazione

Si constata che sono presenti gli associati Assanelli Sandro, Bacchella Luisa (delega a Nascimbene Caterina), Boiocchi Luigi (delega a De Martino Candiani Luciana), Giovanna Vitali (delega a Miazza Nadia), Cavigliani Carla Maria, Candiani Giulia, Emanuele Cusa, De Martino Candiani Luciana, Fasani Teresio, Franchini Boiocchi Laura (delega a Piccioni Pierdante) Ferraresi Marco, Mariani Maria Assunta (delega a Fasani Teresio), Minervini Oliviero Semira (delega a Sacchi Maria Pia), Mussini Gianni, Nascimbene Caterina, Olivero Giuseppe (delega a Candiani Giulia), Piccioni Pierdante, Sacchi Maria Pia, Vitali don Antonio, Zanetti Maria Assunta.

Si ricorda che, in base allo statuto dell'Associazione, da un lato, può partecipare all'assemblea e votare solo l'associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale (art. 12) e, dall'altro lato, dovendosi deliberare sulla modificazione dello statuto ed essendo in prima convocazione la presente assemblea, occorre come *quorum* costitutivo la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto e come *quorum* deliberativo il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti (art. 17).



C.A.V. Centro Pavese di Accoglienza alla Vita

Via Bernardino da Feltre, 13/a – 27100 Pavia – Tel. 038221298

C.A.V. Comunità Alloggio

Via don Orione, 3 a/b – 27100 Pavia – Tel. e Fax 0382 471431

Essendo accertato dai presenti che gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale sono 26 e che gli associati presenti in assemblea sono 20, si constata che l'assemblea è regolarmente costituita.

L'assemblea regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Associazione, elegge all'unanimità come Presidente dell'assemblea la Presidente dell'Associazione Maria Assunta Zanetti e come segretario dell'assemblea l'associato Emanuele Cusa.

Il Presidente dell'assemblea, non avendo comunicazioni da esporre, introduce la materia posta al secondo punto all'ordine del giorno, dando poi la parola all'associato Cusa, affinché sia illustrata nel dettaglio la proposta di modificazione dello statuto dell'Associazione.

L'assemblea, dopo ampia discussione, approva, all'unanimità, la nuova versione dello statuto dell'Associazione, il quale è allegato al presente verbale.

Il Presidente, introduce la materia posta al terzo punto all'ordine del giorno, al fine di facilitare l'adempimento di quanto necessario per attuare compiutamente la modificazione statutaria appena approvata, tra cui l'iscrizione dell'Associazione nell'apposito registro delle organizzazioni di volontariato, propone di conferire al Presidente pro tempore i più ampi poteri per facilitare tale adempimento.

L'assemblea, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità, conferisce al Presidente pro tempore dell'Associazione i più ampi poteri, con ogni correlata facoltà necessaria e opportuna, nessuna esclusa o eccettuata, per dare completa esecuzione alla modificazione statutaria appena deliberata, tra cui il potere di compiere le ulteriori ed eventuali modificazioni statutarie richieste dalla competente pubblica amministrazione e il potere di eseguire ogni altro atto necessario ed opportuno relativo alle prossime procedure amministrative davanti alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia, al costituendo competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore e a qualsiasi altra competente autorità.

Il Presidente, tenuto conto della delega appena conferitagli e del proprio potere di rappresentanza di cui all'articolo 11, comma 3, dello statuto appena approvato, con il presente verbale attribuisce all'associato Emanuele Cusa (nato a Milano il 3 ottobre 1966, residente a Pavia in Via Breventano 18, CSUMNL66R03F205L) il potere di rappresentare l'Associazione, conferendogli pertanto apposita procura speciale, nella predisposizione e nella presentazione di ogni atto necessario e opportuno, conseguente alla modificazione statutaria appena deliberata, relativo alle prossime procedure amministrative davanti all'Agenzia delle entrate di Pavia, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia e al costituendo competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore e a eventuali altre competenti pubbliche amministrazioni.



C.A.V. Centro Pavese di Accoglienza alla Vita
Via Bernardino da Feltre, 13/a – 27100 Pavia – Tel. 038221298
C.A.V. Comunità Alloggio
Via don Orione, 3 a/b – 27100 Pavia – Tel. e Fax 0382 471431

Il Presidente dell'assemblea introduce poi la materia posta al quarto punto all'ordine del giorno, precisando che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, lett. b), e 10 del nuovo statuto dell'Associazione appena approvato dall'Assemblea, questo organo deve previamente determinare il numero di consiglieri da nominare, potendo il Consiglio essere composto da tre a sette consiglieri.

L'assemblea, con apposita deliberazione presa all'unanimità, determina il numero dei consiglieri da nominare in undici.

Il Presidente dell'assemblea, prima di mettere ai voti la nomina dei consiglieri, ricorda che questi ultimi devono avere i requisiti di cui all'articolo 10 del nuovo statuto dell'Associazione, non possono ricevere alcun compenso come consiglieri (come si ricava indirettamente dall'art. 9, comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione), salvo naturalmente il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento del loro carico, il quale scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all'esercizio 2021.

L'assemblea, con apposita deliberazione presa all'unanimità, nomina i seguenti consiglieri dell'Associazione: Assanelli Sandro, Bacchella Schiavi Luisa, Cavigliani Carla Maria, Fasani Teresio, Ferraresi Marco, Franchini Boiocchi Laura, Marabelli Chiara, Mariani Arbini Maria Assunta, Olivero Giuseppe, Sacchi Maria Pia, Zanetti Maria Assunta.

Il Presidente dell'assemblea, in ragione della sua carica di Presidente uscente dell'Associazione, introducendo la materia posta al quinto punto all'ordine del giorno, illustra i progetti di bilancio relativi agli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, precisando che tali bilanci sono nella forma del rendiconto per cassa sulla base degli importi dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate avute dall'Associazione nei predetti esercizi.

L'assemblea, con apposita deliberazione presa all'unanimità, dopo ampia discussione, approva i bilanci, nella forma del rendiconto per cassa, relativi agli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Il Presidente dell'assemblea, circa il sesto punto all'ordine del giorno, propone agli associati di nominare anche i componenti del Collegio dei probiviri, visto che, all'ultimo momento, si è deciso di inserire nello statuto appena approvato anche questo organo dell'Associazione.

L'assemblea, con apposita deliberazione presa all'unanimità, accogliendo all'unanimità la proposta del Presidente nomina i seguenti componenti del Collegio dei probiviri: De Martino Candiani Luciana, proboviro effettivo; Nascimbene Caterina, proboviro effettivo; Mussini Gianni, proboviro effettivo; Cusa Emanuele, proboviro supplente; Piccioni Pierdante, proboviro supplente.



C.A.V. Centro Pavese di Accoglienza alla Vita

Via Bernardino da Feltre, 13/a – 27100 Pavia – Tel. 038221298

C.A.V. Comunità Alloggio

Via don Orione, 3 a/b – 27100 Pavia – Tel. e Fax 0382 471431

Non essendovi altro da deliberare o da discutere, il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa alle ore 22.45, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Maria Assunta Zanetti)

IL SEGRETARIO

(Emanuele Cusa)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA

REGISTRATO AL N. 2149, SERIE 3

ADD 19 LUG 2019 PRIVATI

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL FUNZIONARIO
B. Giorgi



STATUTO

Articolo 1

(Denominazione - appartenenza - disciplina - sede - durata - ambito territoriale)

1. L'Associazione è denominata "C.A.V. Centro Pavese di Accoglienza alla Vita" o, in forma abbreviata, "C.A.V. Pavia". L'Associazione, una volta iscritta nell'apposito registro delle organizzazioni di volontariato, potrà altresì essere denominata in forma abbreviata "C.A.V. Pavia ODV". L'Associazione, una volta iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore, potrà altresì essere denominata in forma abbreviata "C.A.V. Pavia ODV-ETS".
2. L'Associazione aderisce al Movimento per la Vita Italiano - Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia (di seguito MpVI) – formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita", "Movit", o con altri simili nomi – e alla federazione regionale del MpVI competente per territorio.
3. L'Associazione è un'organizzazione di volontariato costituita in conformità con il decreto legislativo n. 117 del 2017. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni sulle organizzazioni di volontariato contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017 e, in caso di lacune e in quanto compatibili, le disposizioni civilistiche sulle associazioni non riconosciute.
4. L'Associazione ha sede a Pavia.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. L'Associazione opera nell'ambito territoriale della Provincia di Pavia.

Articolo 2

(Scopi - patrimonio)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia. In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi. Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.
3. L'Associazione si propone inoltre di:
 - a) attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
 - b) promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
 - c) promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
 - d) diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati,

nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;

- e) sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
 - f) operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.
4. Gli utili, gli avanzi di gestione, le riserve e il patrimonio dell'Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, tra gli associati, i lavoratori, i collaboratori, i componenti del Consiglio direttivo e l'eventuale sindaco unico dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzabile solo per perseguire gli scopi di cui al presente articolo esercitando le attività di cui all'articolo 3.

Articolo 3

(Attività)

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente l'Associazione si prefigge di esercitare in via principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali (ai sensi della l. n. 328/2000) e interventi, servizi e prestazioni (ai sensi della l. n. 104/1992 e della l. n. 112/2016), con particolare riguardo alla tutela e al sostegno della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura – verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza (articolo 5, comma 1, lettera a, d.lgs. n. 117/2017). In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi:
 - (i) consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili;
 - (ii) ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità;
 - (iii) aiuto domestico nei casi di necessità;
 - (iv) assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale;
 - (v) azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna;
 - (vi) contatti con enti di assistenza pubblica e privata;
 - (vii) ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo;
- b) prestazioni socio-sanitarie (articolo 5, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 117/2017);
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio (articolo 5, comma 1, lettera u, d.lgs. n. 117/2017);
- d) educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento (articolo 5, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 117/2017);
- e) formazione universitaria e post-universitaria (articolo 5, comma 1, lettera g, d.lgs. n. 117/2017);
- f) formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione (articolo 5, comma 1, lettera l, d.lgs. n. 117/2017);
- g) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli (articolo 5, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 117/2017);
- h) promozione della cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (articolo 5, comma 1, lettera v, d.lgs. n. 117/2017);
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e

delle iniziative di auto reciproco (articolo 5, comma 1, lettera w, d.lgs. n. 117/2017);

- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione (articolo 5, comma 1, lettera z, d.lgs. n. 117/2017);
- k) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alle lettere precedenti (articolo 5, comma 1, lettera i, d.lgs. n. 117/2017).

2. L'Associazione può esercitare le attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che queste attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali e di interesse generale indicate nel comma primo. Il Consiglio direttivo individuerà successivamente queste attività diverse.

3. L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 117 del 2017, rispettando altresì i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

4. L'Associazione può esercitare le proprie attività anche in collaborazione con:

- a) esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici, psicologi, sociologi, avvocati;
- b) strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- c) enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- d) enti del Terzo settore;
- e) coloro i quali si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

Articolo 4

(Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano)

1. L'Associazione riconosce e demanda al MpVI la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale dell'identità federativa comune agli enti che aderiscono al MpVI.

2. Il MpVI è l'esclusivo titolare dei segni distintivi e dei simboli utilizzati dagli enti aderenti al MpVI.

3. L'Associazione persegue gli scopi di cui all'articolo 3 rispettando le linee generali indicate dal MpVI e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al MpVI presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella comune federazione regionale del MpVI.

4. L'Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del MpVI proporzionale al numero dei propri associati.

5. L'Associazione:

- a) regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- b) risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- c) tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- d) versa al MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo del MpVI;
- e) aderisce alla federazione regionale del MpVI competente per territorio;
- f) fornisce annualmente al MpVI e alla propria federazione regionale del MpVI i dati sulle attività compiute;
- g) per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente della propria federazione regionale del MpVI, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente del MpVI o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- h) può rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri, qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili.

Articolo 5

(Requisiti e ammissione degli associati)

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiorenni, gli enti del Terzo settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino per realizzarli, collaborando personalmente, se persone fisiche, nell'esercizio delle attività dell'Associazione.
2. Chi intende essere ammesso come associato deve trasmettere al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dall'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.
4. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante associato. Costui può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la prossima Assemblea.

Articolo 6

(Obblighi e diritti degli associati)

1. Gli associati sono tenuti:
 - a) a osservare il presente statuto;
 - b) a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
 - c) ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
 - d) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
 - e) ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - e) concorrere alla formazione ed espressione della volontà dell'Assemblea;
 - f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Articolo 7

(Scioglimento del rapporto associativo)

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) morte o estinzione in caso di ente;
 - b) recesso;
 - c) esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.
2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.
3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di venti giorni ricorrere all'Assemblea, la quale deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella sua prossima riunione.

4. La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Articolo 8 (*Organi associativi*)

1. Organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, l'eventuale sindaco unico e il Collegio dei probiviri.
2. Tutte le cariche associative diverse dai sindaci sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 9 (*Assemblea degli associati*)

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) delibera sulle scritture contabili per cui è richiesta la sua approvazione;
 - b) nomina, previa determinazione del loro numero, i componenti del Consiglio direttivo e può revocarli;
 - c) nomina i probiviri effettivi e i probiviri supplenti e può revocarli;
 - d) delibera ai sensi degli articoli 5, comma quarto e 7, comma terzo;
 - e) nomina, se imposto dalla legge, il sindaco unico effettivo, il sindaco unico supplente e/o il revisore legale, potendo poi revocarli solo per giusta causa;
 - f) determina il compenso del sindaco unico, se nominato;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo, del sindaco e/o del revisore legale;
 - h) delibera eventuali regolamenti di competenza dell'Assemblea;
 - i) delibera su ogni altra materia di competenza dell'Assemblea che non rientri tra quelle elencate nel comma successivo.
3. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'Associazione;
 - c) nomina e revoca uno o più liquidatori, determinando i relativi poteri e l'eventuale compenso;
 - d) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente – almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario – mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, inviato a mezzo posta elettronica o messaggio telefonico (come whatsapp) almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato interveniente o votante.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e dell'eventuale sindaco unico; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Hanno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea i soli associati che hanno versato la quota associativa annuale. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega di voto.
7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi.
8. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi. Per la nomina e la revoca dei liquidatori e per le connesse decisioni è sufficiente il voto

favorevole della maggioranza relativa dei voti espressi.

9. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo degli associati presenti richieda di procedere per appello nominale. La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e dei sindaci possono avvenire a scrutinio segreto, salvo che nell'avviso di convocazione sia prevista la facoltà di votare per corrispondenza e/o in via elettronica.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio direttivo o, infine, dal nominato dall'Assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come associato.

11. L'assemblea, su proposta del suo Presidente, nomina il segretario dell'Assemblea, se diverso dal notaio nominato dal Presidente, il quale sottoscrive con il Presidente il relativo verbale assembleare. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'Assemblea.

Articolo 10 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette a undici consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate o tra quelle indicate dagli associati diversi dalle persone fisiche e devono rispettare l'articolo 2382 del codice civile.

2. Ciascun consigliere è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

3. Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi. Il Consiglio, su proposta del proprio Presidente, nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, anche diversi dai consiglieri. Il Consiglio può attribuire specifici incarichi a uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio può costituire e regolare uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno un consigliere.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:

- a) il Vicepresidente;
- b) il consigliere più anziano di nomina;
- c) il consigliere più anziano di età.

5. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, i consiglieri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Il cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, affinché provveda a sostituire i mancanti. Il sostituto diverso dal cooptato cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del sostituto.

6. Il Presidente convoca il Consiglio mediante messaggio di posta elettronica inviato a ciascun consigliere, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Il Consiglio è convocato tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o da almeno la metà dei consiglieri. Il Presidente invita a partecipare alle riunioni del Consiglio i componenti del Collegio dei probiviri, i quali possono partecipare ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

7. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

8. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del Presidente. I lavori consiliari sono verbalizzati.

9. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'Associazione e nell'eseguire le deliberazioni

assembleari. Il Consiglio, nelle materie di propria competenza, può deliberare appositi regolamenti.

Articolo 11

(Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere)

1. Il Presidente dell'Associazione corrisponde al Presidente del Consiglio direttivo.
2. In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva. In caso di urgenza il Presidente può decidere nelle materie di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica nel prossimo Consiglio.
3. Il Presidente o, se assente o impedito, il Vicepresidente del Consiglio hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrali e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente o, se assente o impedito, il Vicepresidente possono conferire a chiunque speciali procure per compiere uno o più atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Segretario coadiuva il Presidente, tra l'altro nella tenuta dei libri associativi.
5. Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo nella gestione delle risorse economiche, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

Articolo 12

(Organo di controllo e revisore legale)

1. Se l'Associazione è obbligata ad avere un organo di controllo, l'Assemblea nomina un sindaco unico effettivo e un sindaco unico supplente iscritti nel registro dei revisori legali. Al sindaco unico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 10, comma secondo. La cessazione del sindaco unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui entra in carica il nuovo sindaco unico.
2. Se l'Associazione è obbligata a nominare un revisore legale dei conti, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico.

Articolo 13

(Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio nominato dal Collegio, e due supplenti. Ai probiviri si applica, in quanto compatibile, l'articolo 10, comma secondo.
2. Se viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti effettivi del collegio dei probiviri, il sostituto corrisponde al proboviro supplente più votato. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, il suo sostituto è nominato dal Collegio, una volta ricostituito da tre probiviri. In assenza di supplenti, la prossima Assemblea nomina i componenti del Collegio nel numero necessario per integrarlo. I sostituti nominati scadono assieme a quelli non sostituiti.
3. Il Collegio persegue, secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, la bonaria composizione delle eventuali liti insorte tra uno o più associati dell'Associazione, da un lato, e l'Associazione o uno o più componenti degli organi di quest'ultima, dall'altro. Il Collegio può altresì essere chiamato a esprimere pareri in caso di dubbio sull'interpretazione del presente statuto.
4. Il Collegio, convocato dal proprio Presidente, decide con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti. Il Consiglio direttivo e l'eventuale sindaco unico forniscono al Collegio tutte le informazioni che quest'ultimo richiede. Ogni associato che ha versato la quota associativa annuale, il Consiglio direttivo e/o il sindaco unico possono rivolgersi al Collegio nei casi di cui al comma terzo.

Articolo 14

(Rendicontazione)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige i progetti di scritture contabili previsti dalla legge.

Articolo 15
(Libri associativi)


1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati, tenuto dal Consiglio direttivo;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in favore dell'Associazione in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto da quest'ultimo;
- e) il libro del sindaco unico, se nominato, tenuto dallo stesso sindaco unico.

2. I libri di cui al comma primo sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati, con congruo preavviso, da parte del singolo associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale, mediante richiesta scritta inviata al Segretario. L'associato che consulta i libri associativi è tenuto a osservare il dovere di riservatezza circa le risultanze dei libri consultati e deve rimborsare le spese all'Associazione se intende estrarne copia.

Articolo 16
(Scioglimento - liquidazione - devoluzione patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, al MpVI e/o a uno o più enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea tra quelli perseguiti finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO

19 LUG. 2019

AL N. 2149

IL FUNZIONARIO DELEGATO

